



COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA
RAGIONERIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 103 in data 12/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' POSSEDUTE AL 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di dicembre alle ore otto e minuti sette nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta Ordinaria ed in sessione di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

1 VANZAN MATTEO - Presidente	Presente	8 KHAMLICHI MIRIAM - Consigliere	Presente
2 DI MICHELE DAVID - Vice Sindaco	Presente	9 ADAMI EMANUELA - Consigliere	Presente
3 MOLINAROLI GIOVANNI MARIA - Consigliere	Presente	10 PADOVANI MARCO - Consigliere	Presente
4 ZANTEDESCHI MARTINA - Consigliere	Presente	11 BISSOLI CARLO - Consigliere	Presente
5 PIGNOLI ROBERTA - Consigliere	Presente	12 MORO MASSIMO GIUSEPPE - Consigliere	Presente
6 MAGRINI PAOLO - Consigliere	Presente	13 CROCE FAUSTA - Consigliere	Presente
7 PASETTO NICOLA - Consigliere	Presente		

Totali presenti 13
Totali assenti 0

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale Dott. ANSELMINI ALESSANDRO

Il Sindaco VANZAN MATTEO, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al Bilancio Giovanni Maria Molinaroli, per l'illustrazione della proposta.

L'Assessore Molinaroli riferisce che la revisione periodica delle partecipazioni è prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, che impone agli enti locali di effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, al fine di verificare l'eventuale necessità di interventi di razionalizzazione.

Nell'ambito di tale revisione si procede a verificare se le partecipazioni detenute siano soggette o meno a misure di razionalizzazione, ovvero se debbano essere dismesse.

Alla data del 31 dicembre 2024, il Comune di Lavagno detiene le seguenti partecipazioni:

- Acque Veronesi S.c.a.r.l. per una quota pari allo 0,83%;
- Viveracqua S.c.a.r.l., quale partecipazione indiretta tramite Acque Veronesi, per una quota pari allo 0,15%;
- Banca Popolare Etica, per una quota pari allo 0,0106%.

Dalla ricognizione effettuata risulta che non sussistono i presupposti per l'adozione di un piano di razionalizzazione o di riassetto, in quanto le partecipazioni detenute risultano coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente e conformi alla normativa vigente.

Il Sindaco chiede se vi siano osservazioni. Nessun Consigliere chiede di intervenire.

Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta.

Votazione della proposta di delibera

Favorevoli: 7 (sette)

Contrari: nessuno

Astenuti: 6 (sei) – Padovani, Pasetto, Croce, Bissoli, Khamlichi, Moro

Il Sindaco pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Votazione per l'immediata eseguibilità

Favorevoli: 7 (sette)

Contrari: nessuno

Astenuti: 6 (sei) – Padovani, Pasetto, Croce, Bissoli, Khamlichi, Moro

Il Consiglio approva e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. E) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il D.Lgs. 175/2016 (modificato dal D.Lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

PREMESSO CHE:

- l'art. 20 del TUSP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;

- il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/ 2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;

- quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR);

- ne consegue che:

- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;

- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;

- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;

- gli obblighi di revisione investono anche le partecipate di minima entità;

PREMESSO CHE

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSP;

- inoltre, l'art. 20, comma 2 del TUSP vieta di conservare partecipazioni in società:

- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgono attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti 3 strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

- infine, è doveroso dismettere anche le partecipate che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP;

PREMESSO CHE:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSP;

- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

PREMESSO CHE:

- l'art. 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 25.09.2017 con delibera di C.C. n. 52;

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- il provvedimento di Razionalizzazione periodica, del 2018, è stato approvato in data 20.12.2018 con delibera n. 220 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSP);

- il provvedimento di Razionalizzazione periodica, del 2019, è stato approvato in data 19.12.2019 con delibera n. 189 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSP);

- il provvedimento di Razionalizzazione periodica, del 2020, è stato approvato in data 28.12.2020 con delibera n. 214 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSP);

- il provvedimento di Razionalizzazione periodica del 2021, è stato approvato in data 20.12.2021 con delibera di C.C. n. 72 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSP);

- il provvedimento di Razionalizzazione periodica del 2022, è stato approvato in data 19.12.2022 con delibera di C.C. n. 68 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSP);

- il provvedimento di Razionalizzazione periodica del 2023, è stato approvato in data 13.12.2023 con delibera di C.C. n. 79 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSP);

- il provvedimento di Razionalizzazione periodica del 2024, è stato approvato in data 16.12.2024 con delibera di C.C. n. 75 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSP);

RILEVATO che il Comune di Lavagno con delibera di C.C. n. 52 del 25.09.2017 aveva deciso la dismissione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Lavagno in Banca Etica (da

attuarsi mediante la cessione delle azioni o il recesso dalla società), in quanto non coerente rispetto al vincolo di scopo dei cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

CONSIDERATO che successivamente è stato introdotto per opera dell'art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017 il comma 9-ter dall'art. 4, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che testualmente recita <<(è) fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111- bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima>>;

DATO ATTO che il menzionato art. 4, comma 9-ter, D.Lgs. 175 del 2016 consenta di mantenere le azioni di Banca Popolare Etica di titolarità del Comune di Lavagno in quanto ricorrono tutte le condizioni ivi previste, ovvero:

1. la partecipazione del Comune non supera l'1% del capitale sociale della società;

- non gravano ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima;

4 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 111-bis, D.Lgs. n. 385 del 1993, è stato attestato da Banca Etica mediante comunicazione prot. n. 18538 Del 23.11.2018;

PERTANTO, dopo tali interventi di revisione delle partecipazioni, l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni societarie dirette:

SOCIETA'	QUOTA DI POSSESSO
Acque Veronesi s.c. a r.l.	0,83%
Banca Popolare Etica s.c.p.a.	0,0106%

nonché delle seguenti partecipazioni societarie indirette:

SOCIETA'	QUOTA DI POSSESSO
Vivereacqua s.c.ar.l.	0,15%

PRESO ATTO del Piano di razionalizzazione 2025 allegato alla presente;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali) dell'atto da parte del Responsabile del Settore II e dato atto che il medesimo ha eseguito i controlli preventivi in sede di formazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del medesimo D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di approvare il Piano di razionalizzazione 2025 delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024;
- Di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20 e 26 commi 11 e 24 comma 2 del T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 il 26 marzo 2015 nonché della revisione straordinaria di tutte le partecipazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.52/2017;
- Di dare atto che non si rende necessario redigere ed approvare alcuna relazione tecnica sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione approvato giusta delibera n. 75 del 16.12.2024, in quanto il medesimo piano non prevedeva alcun atto di riassetto/indirizzo in merito;
- Di prendere atto che copia del presente provvedimento verrà inviato alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere nei termini di legge all'approvazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 167/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
VANZAN MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANSELMI ALESSANDRO

*Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)*